

Indisponibilità del servizio di accesso in dial-up

Definizione dell'indicatore: rapporto tra il tempo in cui nessun modem è disponibile ad accettare chiamate in dial-up rispetto al periodo di osservazione.

Scopo: fornire informazioni riguardo alla probabilità che un cliente possa effettivamente accedere a Internet in modalità dial-up. Minore è il valore dell'indicatore maggiore sarà la probabilità di poter accedere a Internet.

Obbligatorietà dell'indicatore: Obbligatorio alla conclusione del procedimento di cui all'art. 5, comma 2

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: 1 gennaio-30 giugno - 1° semestre;

1 luglio-31 dicembre - 2° semestre;

1 gennaio-31 dicembre - annuale

Servizi a cui si applica: servizi di accesso a banda stretta

Rilevazione dei dati: E' conteggiato il tempo totale in cui nessun modem è disponibile ad accettare chiamate in dial-up (della rete RTG e ISDN) nel periodo di valutazione dell'indicatore, tenendo conto delle eventuali ripartizioni dei modem per le diverse tipologie di contratto e da un punto di vista territoriale.

Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno - 1° semestre;

1 luglio-31 dicembre - 2° semestre;

1 gennaio-31 dicembre - annuale

Misura: Rapporto tra il tempo totale in cui nessun modem per il servizio di accesso a Internet è disponibile ad accettare chiamate in dial-up e il periodo di valutazione dell'indicatore, tenendo conto delle eventuali ripartizioni dei modem per i diversi servizi e da un punto di vista territoriale. Nell'effettuare la media dei rapporti valutati per le eventuali ripartizioni territoriali si terrà conto del numero di chiamate gestite da ciascuna ripartizione territoriale.

Unità di misura: valore percentuale

Indicazioni obbligatorie:

Rapporti: separato per tipologia di contratto.

Date d'invio dei rapporti all'Autorità: 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)

2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)

annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno